



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.324.1/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9294]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9294]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto

[ID_VIP: 9294] NORAGUGUME e BOLOTANA (NU) – Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 83,19 MW, con impianto di accumulo di 21 MW e relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Pacifico Dolomite S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando

l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: *aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*: *applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e poe delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è stata stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Pacifico Dolomite S.r.l.** con nota del gennaio 2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 1088 del 25/01/2023), ha presentato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al **progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica**

da fonte rinnovabile solare di potenza pari a **83,19 MW**, con impianto di accumulo di **21 MW** e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Noragugume e Bolotana (NU).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto proposto consiste, come dichiarato nello Studio di Impatto Ambientale, nella realizzazione di un impianto agrovoltaico nei territori del comune di Noragugume (NU) il cui elettrodotto di circa 4 chilometri interessa anche il comune di Bolotana (NU). La superficie recintata dell'impianto è di circa 130 ettari, come dichiarato dal Proponente, a cui si aggiungono le relative opere annesse e di connessione. Sarà previsto un sistema di viabilità interna, finalizzato a raggiungere tutte le componenti dell'impianto previsto. Il Proponente dichiara che non sono previste operazioni di sfalcio, bensì attività di miglioramento del pascolo, finalizzate ad aumentare la disponibilità e la qualità del pascolo a disposizione degli ovini in allevamento.




Figura 4.10. Localizzazione e layout delle opere in progetto

Immagine tratta dagli elaborati predisposti dal Proponente: localizzazione dell'impianto e del cavidotto

Il Proponente riporta inoltre che l'area in esame confina ad ovest con un corso d'acqua soggetto a vincolo paesaggistico e con la relativa fascia di rispetto di 150 metri; inoltre, ad ovest del sito d'impianto è individuato il bene *Dolmen Baccarzos* riconosciuto ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 39458 del 15/03/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA la Soprintendenza speciale per il PNRR ha provveduto ad avviare l'istruttoria di competenza con nota prot. n. 4074 del 17/03/2023, richiedendo alla Soprintendenza ABAP di Sassari di esprimere le proprie valutazioni di competenza e che la Soprintendenza predetta con nota prot. n. 9566 del 22/06/2023, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi per le motivazioni riportate nel parere medesimo che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante (*cf.* Allegato 1).

CONSIDERATO che, in esito al parere reso dalla Soprintendenza ABAP di Sassari, hanno trasmesso le proprie relazioni istruttorie il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP rispettivamente il 13/05/2024 e del 27/06/2023 (*cf.* Allegati 2 e 3).

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, a seguito dell'istruttoria condotta ha rilevato diverse criticità, evidenziando, in sintesi, quanto segue:

- dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici di cui al Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari tipizzati e individuati dal PPR e dai contesti identitari, tra gli altri, nel comune di Noragugume, il *Dolmen Baccarzos*, posto a circa 155 metri a ovest dell'area di impianto;
- dall'analisi del progetto compiuta dalla Soprintendenza è stata rivista la valutazione del rischio archeologico, in particolare, la UR9 è da considerarsi a rischio archeologico medio e la UR7 a rischio archeologico alto considerato che l'attività di *survey* ha evidenziato la presenza di un *menhir* protoantropomorfo, nonché di blocchi lavorati pertinenti a strutture archeologiche;
- un tratto dell'impianto proposto ricade in un'area tutelata ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) *Riu Trottu* ed è contermina alla fascia di rispetto di 150 metri dal *Riu Murtazzolu*;
- l'intervento, inoltre, risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli nn. 26 e 39 delle NTA del PPR, che prevedono rispettivamente < *il divieto di ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica* > e < *il divieto di qualunque intervento suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree* >;
- l'impianto, inoltre, occuperebbe i terreni gestiti dal Consorzio di Bonfica, ritenuti non idonei alla realizzazione di impianti di grande taglia.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Sassari, nel proprio parere endoprocedimentale, evidenzia che l'estensione dell'impianto previsto determinerebbe una modifica sostanziale delle caratteristiche attuali del paesaggio, del suolo e degli aspetti vegetazionali e antropico-culturali che caratterizzano l'attuale contesto paesaggistico rurale, storico-culturale e identitario. L'alterazione dello stato dei luoghi deriva anche dal fatto che l'impianto è concepito in modo compatto, occupando diversi ettari tra beni dall'alto valore culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che l'area prescelta per la realizzazione dell'impianto risulta molto ben conservata oltre che caratterizzata dalla presenza, nell'area vasta, di numerosi nuraghe di cui non si può non tenere conto considerata anche la notevole dimensione dell'impianto; si segnala, tra l'altro, che a nord-est dell'area proposta per la realizzazione dell'impianto, è presente l'area compresa nel *Piano insediamenti produttivi Su Nura*, già interessata dalla presenza di diversi impianti fotovoltaici realizzati e che pertanto, la scelta localizzativa del proponente, che andrebbe a sacrificare aree del tutto integre caratteristiche del paesaggio sardo, non risulta sostenibile dal punto di vista paesaggistico, come si evince, tra l'altro, dalle immagini riportate a seguire, tratte dagli elaborati del Proponente.

CONSIDERATO che, come riconosciuto dal medesimo Proponente, l'impianto di cui trattasi ricade per intero all'interno della ZPS ITB023051 *Altopiano di Abbasanta* e della zona IBA 179 *Altopiano di Abbasanta*. Il relativo Piano di gestione specifica che le misure di conservazione e gli indirizzi si applicano all'intera ZPS ITB023051. La ZPS Altopiano di Abbasanta è ubicata al centro della Sardegna, fra le pendici della Catena del Marghine e la Media Valle del Tirso, a cavallo fra le province di Nuoro e di Oristano; all'interno della ZPS sono compresi interamente i comuni di Dualchi e Noragugume, quest'ultimo interessato dalla realizzazione dell'impianto in valutazione. Il sito rappresenta una delle poche località in Sardegna in cui sono presenti formazioni a *Laurus nobilis*, habitat prioritario della Direttiva 92/43/CEE ed è zona di riproduzione della gallina prataiola, specie prioritaria elencata nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Il sito si caratterizza per la presenza di numerosi e piccoli appezzamenti di terreno, che ospitano aziende agro-pastorali che costituiscono il paesaggio agrario che caratterizza la ZPS, sono presenti piccole aree boscate, per lo più lungo i corsi d'acqua, ma sono i prati-pascolo e i pascoli alberati dell'altopiano, dei brevi pendii e della piana alluvionale a dominare il paesaggio. Tra gli obiettivi indicati dal Piano di Gestione vi è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto azioni e interventi necessari al loro mantenimento e/o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente. Il piano deve inoltre garantire la conservazione della qualità ed integrità complessiva del sito, valorizzando il suo ruolo nell'ambito dell'intera Rete Natura 2000; tra gli obiettivi ulteriori, vi sono, inoltre, promuovere la

sensibilizzazione e la divulgazione delle tematiche inerenti l'importanza della conservazione e della sostenibilità ambientale e il migliorare il livello di consapevolezza e condivisione della conservazione, anche attraverso indirizzi di sviluppo turistico, basati sulla valorizzazione compatibile delle risorse ambientali e culturali del territorio. A parere della Scrivente, il progetto proposto, non mira al raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione, prevedendo la realizzazione di un esteso impianto industriale in contrasto con le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.



Figura 4.4. Visuale dell'area di progetto dal punto di ripresa n. 1




Figura 4.6. Visuale dell'area di progetto dal punto di ripresa n. 3



Figura 4.8. Visuale dell'area di progetto dal punto di ripresa n. 5




Immagine tratta da Google Maps, nel cerchio in rosso l'area di progetto, nel riquadro rosso l'area Piano insediamenti produttivi Su Nura

AS



Immagine elaborata dal Proponente con indicazione dell'impianto di progetto

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'aprile e nel maggio 2023, pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

CONSIDERATO quanto riportato dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle osservazioni trasmesse nell'ambito del presente procedimento di VIA, in particolare quanto rilevato dal *Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale*, ovvero la carenza documentale rispetto alla quale ha chiesto chiarimenti e integrazioni con nota 12194 del 17/04/2023, e che a seguito di tale richiesta, la Società Proponente il 27/11/2023 ha presentato le relative controdeduzioni.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento sono pervenuti ulteriori atti e comunicazioni, che si elencano a seguire per completezza istruttoria:

- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 16515 del 06/02/2023, relativa ad una richiesta di perfezionamento atti;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 16515 il 06/02/2023, con cui ha riscontrato la richiesta di perfezionamento atti del Ministero competente in materia di VIA;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 2331 il 20/02/2023, con cui ha trasmesso integrazioni volontarie;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 2537 del 22/02/2023, con cui ha comunicato alla Società Proponente la necessità di trasmettere la documentazione di carattere archeologico alla Soprintendenza territorialmente competente, al fine di consentire alla stessa gli adempimenti istruttori di competenza, comunicando al contempo alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler tenere aggiornata la Scrivente in merito ai relativi sviluppi procedurali;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo con n. 2654 del 24/02/2023, con cui la Società ha comunicato alla Scrivente di aver trasmesso la documentazione di carattere archeologico alla Soprintendenza ABAP di Sassari;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell'ambiente** nota prot. n. 9358 del 22/03/2023, recante la comunicazione di concorrente interesse regionale ai sensi dell'art. 8, co. 2-bis del D. lgs. 152/2006;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell'ambiente** nota prot. n. 12194 del 17/04/2023, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni di competenza;

- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6033 del 20/04/2023, con cui ha chiesto chiarimenti rispetto a quanto contenuto nella nota prot. n. 5864 del 18/04/2023 della Soprintendenza ABAP di Sassari;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell’ambiente** nota prot. n. 12783 del 21/04/2023, con cui ha trasmesso integrazioni alle osservazioni in precedenza trasmesse;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6944 del 04/05/2023, con cui ha riscontrato le richieste formulate dalla Soprintendenza di Sassari;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 24987 del 25/10/2023, con cui ha comunicato di aver trasmesso un approfondimento istruttorio relativo a *Report Faunistico* considerato che l’area prescelta per l’intervento di cui trattasi ricade in ZPS *Altopiano di Abbasanta* e nell’omonima IBA 179, impattando l’*habitat* di numerose serie di uccelli come dallo stesso Proponente dichiarato;
- **Pacifico Dolomite S.r.l.** nota acquisita al protocollo della Scrivente con n. 27999 del 29/11/2023, con cui ha presentato controdeduzioni alle osservazioni.

CONSIDERATO che il presente impianto è prossimo ad ulteriore impianto in Valutazione di Impatto Ambientale statale identificato con ID VIP 11217 - *Impianto agrivoltaico denominato "Green and Blue sa Pala e su Chercu" della potenza di 120,1305 MW in località "Sa Pala 'e su Chercu*, come da immagine di seguito riportata e che la previsione di entrambi gli impianti di grande estensione, comporterebbe un significativo consumo di suolo.




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR tramite GIS; prossimità dell’impianto oggetto della presente valutazione ad altro impianto in VIA statale.

CONSIDERATO che il presente progetto, per quanto di specifica competenza di questo Ministero, non risulta ricadere in aree idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c *quater*) del D. lgs. 199/2021 considerato che un tratto dell’impianto da realizzarsi ricade, come segnalato anche dall’Ufficio Tutela Paesaggistica regionale, in un’area tutelata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) *Riu Trottu* (affluente del *Riu Flumineddu*), ed è inoltre contermina alla fascia di rispetto dei 150 metri dal *Riu Murtazzolu*.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'area su cui insiste l'impianto di cui trattasi non presenta un potenziale tale da ospitare la installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.


CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 336 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *“principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata

prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

CONSIDERATO che l'impianto si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento. **RITENUTO** che la documentazione prodotta dalla Società è stata sufficiente alla valutazione degli impatti ambientali significativi e negativi che si sarebbero determinati a seguito della realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra citato del 22/06/2023, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO quindi di poter aderire agli esiti del parere della Soprintendenza.

CONSIDERATE le relazioni istruttorie del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATE le significative criticità valutate da questo Ministero derivanti dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi sul contesto di riferimento che non consentono in ogni caso una valutazione favorevole dell'impianto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006. A tal proposito si evidenzia che la Soprintendenza ABAP di Sassari, nel proprio parere del 22/06/2023 riporta che *"La relazione paesaggistica non risulta conforme al dettato del DPCM 12.12.2005"*.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale di competenza del 22/06/2023; visto quanto rappresentato dal Servizio II e dal Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 83,19 MW, con impianto di accumulo di 21 MW e relative opere di connessione alla RTN presentato dalla Società Pacifico Dolomite S.r.l.**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
20.05.2024
15:22:48
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

romina.muccioni@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 9294] NORAGUGUME (NU) - Progetto per la realizzazione di un IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE della potenza di 83,19 MW, sito nel territorio del Comune di Noragugume.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Pacifico Dolomite S.R.L.

Trasmissione parere endoprocedimentale

Rif. Vs nota n. 4074-P del 20/03/2023, acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. 4240 del 20/03/2023.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale prot. n. 4074-P del 20/03/2023, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 4240 di pari data, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MiTE, si comunica quanto segue.

L'impianto agrivoltaico, dalla potenza pari a 83,19 Mwp, è inserito all'interno di un'area di intervento posta nell'ambito territoriale del comune di Noragugume, in un'area individuata nella zona periferica a Est dell'abitato della cittadina ad una distanza media di circa 3,50 km in linea d'aria dal suo centro, estesa complessivamente 130,72 ha; la superficie coperta dalle strutture è pari a circa 38,8605 ettari. Il progetto è suddiviso in 2 lotti - divisi dall'attraversamento della strada comunale che dalla SP 33 attraversa i territori di Noragugume e Bolotana - raggruppati in un'unica macroarea. L'impianto prevede l'impiego di 125.100 moduli fotovoltaici da 665 Wp/cd., per un totale di 5.004 stringhe, per una potenza nominale e di picco pari a 83,19 MWp. I moduli fotovoltaici saranno tenuti in posizione ed orientamento da idonee strutture sostenute da pali circolari in acciaio zincato infissi nel terreno, senza la necessità di alcuna fondazione in calcestruzzo, compatibilmente alle caratteristiche geologiche del terreno. È prevista inoltre una cabina di interfaccia con *control room*, cabine di trasformazione BT/AT e una *meteo station* costituita da un anemometro, un termometro e un piranometro; la superficie totale occupata da cabinati è di 1.216,30 mq. Il tracciato in linea interrata del cavidotto per il collegamento dell'impianto di produzione con la RTN Terna avrà uno sviluppo di circa 4 chilometri e correrà lungo la strada comunale ricadente nei Comuni di Noragugume e di Bolotana per 3.140 m in territorio Noragugume e 850 m in quello di Bolotana, fino a raggiungere la Stazione elettrica "Ottana" (Bolotana, NU).

La realizzazione dell'impianto agrivoltaico prevede l'esecuzione di opere civili connesse alle esigenze di costruzione e manutenzione dell'impianto agrivoltaico stesso. L'apertura del cantiere comporterà, secondo il progetto, le seguenti attività:

- scotico del terreno vegetale (quando necessario), scavi perimetrali, di cavidotti e di canali di drenaggio, con relativa rimozione e accatastamento nelle aree di cantiere appositamente identificate;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- delimitazione dell'area con idonea recinzione, cancelli di ingresso, sistema di illuminazione perimetrale su pali in acciaio zincato fissati al suolo con pozzetto di fondazione in calcestruzzo dedicato;
- realizzazione di un sistema di viabilità interna e perimetrale;
- realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, fibra ottica, rete di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna) e delle reti di drenaggio del campo fotovoltaico;
- costruzione dei basamenti dei prefabbricati per le cabine;
- montaggio dei prefabbricati per le cabine.

La realizzazione del cavidotto per il passaggio dei cavi AT e MT comporterà invece:

- scavo di una trincea a sezione obbligata esterna alle aree d'impianto lungo la strada comunale che dalla SP 33 attraversa i territori di Noragugume e Bolotana.

Non è ritenuto invece necessario l'adeguamento della strada esistente interessata dal passaggio dei mezzi speciali.

Per l'impianto agrivoltaico in progetto è prevista la collocazione nel Comune di Noragugume, a circa 3,50 km in linea d'aria dal centro abitato, nella regione storica della "Media Valle del Tirso", in località Sa Tanca e Mesu, Montrigu e Ferulas, Sas Chessas, Cruccuriga. in zona agricola E2, mentre il cavidotto dovrebbe attraversare anche il Comune di Bolotana.

L'area interessata dall'impianto è caratterizzato da un'orografia a leggero declivio da est verso ovest con dislivello che raggiunge i 26 metri all'interno di un territorio con altezza media di circa 288 m s.l.m. Il contesto è caratterizzato da rada vegetazione a pascolo alla quale si frappongono macchie a perastro, lentisco e olivastro. La gran parte delle superfici presenti sono pascoli naturali o lievemente cespugliati con costante presenza di ovini al pascolo, e sono attraversate da due corsi d'acqua delimitati da folta vegetazione ripariale. All'interno o in adiacenza della superficie dell'impianto sono presenti tre aziende agricole che conducono regolarmente attività di allevamento di ovini. Le tre aziende sono costituite da agglomerati di fabbricati agricoli per l'allevamento degli ovini da latte: casa padronale, stalla con paddock, sala mungitura e ricovero macchine e attrezzature. I perimetri delle aziende sono segnati da siepi naturali, muretti a secco e chiudenda metallica. Il sito è attraversato da alcune strade di penetrazione agraria in parte delimitate da muri a secco.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente.

- Verifica preventiva di interesse archeologico (22SOL08_PD_REL23.00-Relazione archeologica);
- Carta del potenziale archeologico (Elaborato 22SOL08_PD_REL23.b);
- Carta della visibilità al suolo (Elaborato 22SOL08_PD_REL23.a);
- Carta del rischio archeologico (Elaborato 22SOL08_PD_REL23.c);

Si attesta che la documentazione è stata redatta dall'archeologo incaricato dott. Matteo Tatti, in collaborazione con la dott.ssa Alice Nozza (entrambi in possesso dei requisiti di legge).

Si ravvisa che il proponente, con nota inviata agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 1955 del 8.8.2022, ha presentato istanza per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, allegando anche il Template GIS previsto dalle Linee guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88. Tale documentazione sarà considerata nel presente parere.

Oltre a ciò sono stati esaminati tutti gli elaborati ed in particolar modo lo Studio di Impatto Ambientale, La Relazione illustrativa, la Relazione Volumi e Superfici, la Sintesi non Tecnica, la Relazione Paesaggistica, gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, gli inquadramenti all'interno dell'Assetto Storico- Culturale del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

PPR Sardegna, le altre relazioni tecniche e specialistiche, i fotoinserimenti e le analisi di intervisibilità, i Report fotografici, gli Studi planoaltimetrici, il Computo metrico e il Quadro economico.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

Comune di Noragugume

- Nuraghe Niu Crobu o Lizzera, tutelato con D.M. del 09/10/1972; circa 2 km a ovest dell'area dell'impianto;
- Domus de janas, recinto megalitico e menhir in località Su Furrù 'e Su Taleri, tutelato con D.M. 08/06/1964; circa 1.353 m a sudovest dell'impianto

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", che si elencano di seguito.

Comune di Noragugume

- Dolmen Baccarzos (cod.bur.1161), circa 155 m a ovest dell'area dell'impianto;
- Tomba ad arcosolio di Sa Cresia Noa (cod. bur. 891), circa 831 m a ovest dell'impianto;
- Menhir Sa Perda Taleri o Giorgia Rajosa (cod. bur. 7110), circa 1.168 m a ovest dell'impianto;

Comune di Bolotana

- Domus sa Orca 'e su Murcone (cod. bur. 989), circa 1.218 m a nord-norddest del cavidotto.

Il PUC di Noragugume è stato approvato con D.C.C. N. 24 del 28/06/2002 e pubblicato sul BURAS N. 41 del 06/12/2002; lo strumento vigente è stato aggiornato al 13/08/2011.

Il PUC di Bolotana è stato approvato con D.C.C. N. 95 del 29/11/1995 e pubblicato sul BURAS N. 3 del 29/01/1996; lo strumento vigente è stato aggiornato al 16/08/2008.

Comune di Noragugume, altri beni o aree noti:

- Area di rinvenimento di un modellino lapideo di nuraghe (M.A. Fadda, *Orani (Nuoro). Località Nurdole. Il tempio nuragico*, in "Bollettino di Archeologia" 10, Roma, 1991, p. 24), a circa 32 m a nord e a circa 57 m a ovest dell'area dell'impianto.
- Area di dispersione di materiali di Arzola 'e Pirastru, a circa 842,3 m a ovest dell'impianto;
- Area di dispersione di materiali di Pirizzolu, a circa 840,5 m a sudovest dell'impianto;
- Area di dispersione di materiali di Punta Iscannizzu, a circa 1.307 m a sudeste dell'impianto;
- Domus de Janas di Iscannizzu, a circa 1361 m a suddest dell'impianto (in agro del Comune di Sedilo).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La relazione propone i seguenti gradi di rischio archeologico per il progetto:

- Basso (UR 3, UR 4, UR 5, UR 6, UR 8, UR 9, UR 11);
- Medio (UR 2, UR 7, UR 10);
- Alto (UR 1).

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio” in luogo di “Basso” o “Molto Basso” (così nella scheda delle Unità di ricognizione UR 9), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell’allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico. Pertanto la UR 9 è da considerarsi a rischio archeologico medio. Si ritiene inoltre che la UR 7 sia da considerarsi a rischio archeologico alto, considerando che qui l’attività di survey ha evidenziato la presenza di un menhir protoantropomorfo abbattuto, nonché di blocchi lavorati pertinenti strutture archeologiche e in letteratura si trova segnalato, nelle immediate vicinanze della stessa area, presso Sa Tanca ‘e Mesu, il rinvenimento di un modellino lapideo di nuraghe.

Relativamente al percorso del cavidotto la documentazione propone il grado di rischio archeologico medio lungo tutto il tracciato.

In generale il rischio archeologico complessivo è da innalzare a medio-alto in relazione ai previsti interventi di scavo e sbancamento, che assommano, come indicato nella “Relazione volumi e superfici” e nella “Relazione non Tecnica” a 8.836 mc per i cavidotti, 163 mc per le fondazioni delle cabine. Negli elaborati citati tuttavia e nel “Computo metrico” non sono esplicitate le cubature di terra e materiali che saranno movimentati per lo scotico necessario alla sistemazione delle aree e per le quali è prevista anche la semina di colture erbacee e di leguminose, con attività di aratura, erpicatura e semina, attività tutte che, intaccando il sottosuolo, possono avere un impatto sul patrimonio archeologico sepolto.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

La documentazione è bastevole per l’espressione del parere.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell’ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all’art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d’opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell’ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all’art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).



A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta un'altissima densità archeologica, come ben esemplificato dal punto A.1 della presente nota e dalla Relazione Archeologica, che enumera 7 siti archeologici intorno all'impianto. Fra i siti citati 4 risultano essere aree di dispersione di materiali mobili e di resti di architetture e restituiscono materiali inquadabili dall'età preistorica a quella romana (22SOL08_PD_REL23.00-Relazione archeologica, UR 1, UR 7). Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. Il rischio archeologico del progetto pertanto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto.

A questo si deve aggiungere che le ricognizioni territoriali compiute nell'ambito del presente progetto hanno individuato la presenza in superficie di reperti ceramici nelle aree denominate UR 1 e 7, esplicitando quindi un rischio archeologico diretto derivante dalla realizzazione dell'impianto.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione dell'estensione e capillarità degli interventi di scavo previsti.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Infatti il dolmen Baccarzos, il menhir Sa Perda 'e Taleri, la Tomba ad arcosolio di Sa Cresia Noa e le aree di dispersione di Arzola 'e Pirastru e di Pirizzolu, nonché le aree individuate nel corso delle prospezioni dei professionisti archeologi durante le procedure di valutazione in argomento, risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

Per quanto detto la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni Paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Si evidenzia, da un'analisi effettuata sulla cartografia, che un tratto dell'impianto da realizzarsi ricade, come segnalato anche dall'Ufficio Tutela Paesaggistica regionale, in un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c): Riu Trottu (affluente del Riu Flumineddu), ed è inoltre contermina alla fascia di rispetto dei 150 mt dal Riu Murtazzolu.

Sono inoltre presenti a breve distanza dall'impianto fotovoltaico zone di interesse archeologico tutelate quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. m), sottoposte a specifica Dichiarazione di interesse



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

culturale ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004: Nuraghe Niu Crobu o Lizzera, tutelato con D.M. decreto del 09/10/1972; a circa 2 km a ovest dell'area dell'impianto; Domus de Janas, recinto megalitico e menhir in località Su Furrù e Su Taleri, tutelato con D.M. 08/06/1964; a circa 1.353 m a sudovest dell'impianto.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82. Il territorio del comune di Noragugume non rientra tra gli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Le aree interessate dall'intervento ricadono per intero nella componente di paesaggio con valenza ambientale *"Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate"* (articoli dal 28 al 30 delle NTA).

Lo strumento urbanistico comunale vigente per il Comune di Noragugume è il P.U.C., approvato con D.C.C. N. 24 del 28/06/2002 e pubblicato sul BURAS N. 41 del 06/12/2002; lo strumento vigente è stato aggiornato al 13/08/2011. Nella zonizzazione urbanistica del P.U.C. l'area interessata dall'impianto è classificata come sottozona E2 – *Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva*.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Il campo agrivoltaico proposto si colloca nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale *"Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate"* (articoli dal 28 al 30 delle NTA), tutelate quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal PPR ai sensi degli artt. da 25 a 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA); in particolare l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto di *"interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*, mentre quella relativa alle *"Aree ad utilizzazione agro-forestale"* all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di *"vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"*.

In merito alla tipologia prevista nel progetto per i locali tecnici si richiama quanto prescritto dalle NTA del PPR, in particolare dall'art. 83 comma 1 lett. d) per la nuova edificazione in agro: *"i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura."*, e per il sistema delle infrastrutture (comprendenti gli impianti di produzione di energia) dall'art. 103 comma 1 lett. b), che prevede che gli impianti siano *"ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico"* e alla lett. c) che siano *"progettati sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali"*.

Inoltre l'impianto si collocherebbe in aree Z.P.S. e I.B.A. (elencate nel paragrafo successivo) tutelate ai sensi dell'art. 39 delle NTA, il quale recita: *"Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree."*

L'area dell'impianto occuperebbe inoltre terreni agricoli gestiti dal Consorzio di Bonifica, ritenuti non idonei perché la realizzazione di impianti di grande taglia *"potrebbe contrastare con le finalità degli impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica, in quanto opere di pubblica utilità, vanificando l'investimento e sottraendo al comparto agricolo un suolo irriguo che rappresenta, nell'economia regionale, una risorsa limitata"*.



Dalla cartografia tematica pubblicata nel sito www.sardegnageoportale.it – Fonti energetiche rinnovabili, si evince la sovrapposizione dell'areale di progetto con le zone perimetrare nella D.G.R 59/90 del 27.11.2020 della Regione Sardegna, individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili - FER.

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Nel Comune di Noragugume i beni individuati sono i seguenti: Dolmen Baccarzos (cod.bur.1161), Tomba ad arcosolio di Sa Cresia Noa (cod. bur. 891), Menhir Sa Perda Taleri o Giorgia Rajosa (cod. bur. 7110), Chiesa della Beata Vergine D'itria (cod. bur. 1469), Chiesa di Santa Croce (1470).

Nel Comune di Bolotana il bene identificato più prossimo all'area dell'impianto è la Domus sa Orca 'e su Murcone (cod. bur. 989).

Sono inoltre presenti a breve distanza dalle opere in progetto i Centri di Antica e Prima Formazione dei comuni di Noragugume (2,30 km) di Dualchi (4,14), delimitati ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R, e l'area è inoltre interessata dalla presenza di "nuclei, case sparse e insediamenti spec." a servizio delle attività agro-pastorali dell'area rurale.

Nell'area interessata dalle opere in progetto sono presenti numerosi beni paesaggistici ambientali costituiti dai corsi d'acqua cartografati nel P.P.R. ai sensi dell'art.143 del D.lgs 42/2004 e degli artt. 8, 17 e 18 delle N.T.A. del P.P.R: Riu Su Pirizzolu, Riu Flumineddu, Riu Murtazzolu, Riu Cannisones, Riu Frainu Serra Mariani, Riu Panchile, Riu Franzischeddu, Rio Pentuma, Fiume Tirso. L'area occupata dai pannelli fotovoltaici ricade sulla fascia di 150 metri del Riu Trottu e sembra tangente per un lungo tratto alla fascia di tutela di 150 metri del Riu Murtazzolu, entro la quale sembra estendersi in alcuni punti.

Si evidenzia che l'impianto ricade per intero all'interno della ZPS ITB023051 Altopiano di Abbasanta e della zona IBA 179 Altopiano di Abbasanta.

Si rilevano inoltre attorno al campo agrivoltaico proposto nel raggio di 10 km i seguenti siti di interesse comunitario: Area di rilevante interesse naturalistico S.Antonio – 22,42 km a Nord-Ovest; Parco Regionale Sinis Montiferru – 25,18 km ad Ovest; Parco Regionale Marghine e Planargia – 8 km a Nord-Ovest; Riserva Naturale Valle del Temo – 35,8 km a Nord-Ovest e due parchi nazionali: Parco Nazionale Monte Bodolai – 17,50 km a Sud-Est; Parco Nazionale Barbagia di Belvì, Mandrolisai, Barbagia di Ollollai – 17,70 km a Sud-Est.

1.1.f. Nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1 del Codice:

Non sono in corso al momento proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico che riguardino l'area oggetto di intervento.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (allegare copia dei decreti con relativa planimetria)

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti alcuni beni architettonici oggetto di specifico provvedimento di vincolo, tra i quali l'Ex Monte Granatico nel Comune di Dualchi tutelato con Decreto n. 77 del 05.04.2006 a 4,50 km di distanza.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.lgs 42/2004 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nel comune oggetto di intervento e in quelli limitrofi sono presenti beni architettonici tutelati ope legis ai sensi dell'art.10, 1° comma, del D.lgs 42/2004:

Chiesa della Madonna D'Itria (Noragugume), Chiesa di S. Croce (Noragugume), Parrocchiale S. Giacomo (Noragugume), Chiesa campestre di S. Pietro (Dualchi), Chiesa di S. Leonardo (Dualchi), Parrocchiale di S. Giovanni Battista (Sedilo), Santuario di S. Costantino (Sedilo), Chiesa di S. Nicola (Ottana).

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Si fa riferimento, per le norme da PPR relative ai beni architettonici dell'Assetto Storico Culturale, agli articoli 48, 49 e 50 delle N.T.A

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici e architettonici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica:

Si ribadisce la non idoneità del sito prescelto per la realizzazione delle opere in progetto in quanto la realizzazione di tali opere si porrebbe in contrasto con le norme di tutela e con le norme di attuazione del P.P.R. sopra elencate e che di seguito in parte si richiamano:

- l'impianto agrivoltaico proposto insisterebbe su due aree di interesse comunitario: la ZPS ITB023051 Altopiano di Abbasanta e la zona IBA 179 Altopiano di Abbasanta tutelate ai sensi delle N.T.A. e per le quali l'art. 39 del PPR il quale recita *"Nelle Aree o risorser di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorser che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree."*

- l'impianto inoltre ricadrebbe a sud-est all'interno dell'area di rispetto dei 150 mt da aree soggette a tutela ai sensi degli artt. 142 comma 1 lett. c) e 143 del D.lgs 42/2004 (Rio Trottu), mentre lambisce a ovest l'area di rispetto di un altro corpo idrico (Rio Murtazzolu), le stesse fasce di mitigazione proposte modificherebbero l'attuale percezione delle aree oggetto di tutela caratterizzate da vegetazione ripariale;

- il campo agrivoltaico proposto si collocherebbe nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale *"Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate"* per le quali l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto di *"interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*, mentre quella relativa alle *"Aree ad utilizzazione agro-forestale"* all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di *"vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"*.

In merito alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e con i beni culturali, si evidenziano di seguito le alterazioni che sarebbero determinate dalle opere e il rapporto di intervisibilità dell'impianto in progetto dalle strade pubbliche, con il contesto agro-pastorale interessato e con il patrimonio culturale e paesaggistico sopra descritto, relativo anche all'architettura rurale storica presente nel contesto e nell'area medio-vasta dell'impianto.



Come citato nella Relazione Paesaggistica dal proponente a pag. 47 *“il campo risulterà maggiormente visibile nella sua interezza da osservatori posti a nord-ovest lungo la S.P. 33...”*. L'impianto, sebbene non siano presenti fotosimulazioni riprese dai punti di maggiore interesse, sarà quindi visibile dal: Parco Regionale Marghine e Planargia a soli 7.5 km e dalle varie architetture in agro.

L'alterazione dello stato dei luoghi è facilmente desumibile considerando che l'impianto si svilupperebbe in modo compatto, occupando diversi ettari tra i diversi beni dall'alto valore archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale: i corsi d'acqua limitrofi o direttamente interessati sulle fasce di tutela dai pannelli fotovoltaici, Nuraghe Niu Crobu o Lizzera, tutelato con D.M. decreto del 09/10/1972; Domus de Janas, recinto megalitico e menhir in località Su Furrù 'e Su Taleri, tutelato con D.M. 08/06/1964; Dolmen Baccarzos (cod.bur.1161), Tomba ad arcosolio di Sa Cresia Noa (cod. bur. 891), Menhir Sa Perda Taleri o Giorgia Rajosa (cod. bur. 7110); Domus sa Orca 'e su Murcone (cod. bur. 989), il centro di antica formazione del comune di Noragugume e diversi siti di interesse comunitario, i beni identitari costituiti dalla trame dei muri a secco e dagli insediamenti rurali.

Si evidenzia l'effetto "irradiamento" da Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce ***“irradiamento dei beni paesaggistici presenti nell'area quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo..., ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”***

Le notevoli dimensioni dell'impianto entrano in contrasto con la densità di beni elencati, i quali connotano marcatamente il paesaggio interessato dalle opere in progetto e delineano un chiaro sistema di relazioni visuali e funzionali tra gli stessi. Il sistema sarebbe compromesso irrimediabilmente dalla frapposizione di estese superfici di elementi dissonanti e totalmente estranei ad esso.

Nella Relazione paesaggistica a pag. 58 nella tabella 4.1 si dichiara l'effetto delle alterazioni inerenti la: *“Modificazione dell'assetto percettivo, scenico o panoramico” e “l'intrusione (inserimento) in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici”*.

Le cabine sottocampo, di monitoraggio e trasformazione collocati in un campo di circa 30.000 mq nell'agro del Comune di Noragugume, del tipo prefabbricato, si configurerebbero, per la tipologia, per le caratteristiche dimensionali e formali prive di alcuna qualità architettonica e di qualunque intento di inserimento nel contesto, come elemento di forte impatto sull'ambito paesaggistico agro-pastorale, caratterizzato da raro edificato sparso e da emergenze archeologiche e storico-architettoniche dall'alto valore paesaggistico.

La realizzazione delle opere comporterebbe anche la rimozione di muri a secco (elementi dal forte valore storico-identitario) e di diversi arbusti che connotano e conferiscono valore all'attuale paesaggio, e la sostituzione con elementi tecnologici disposti in modo sequenziale per ettari senza possibilità di mitigazione visiva se non quella relativa alla piantumazione di filari di alberi e arbusti lungo la recinzione, non sufficiente a schermare una tale estensione di pannelli fotovoltaici e che anzi contribuirebbe alla alterazione di luoghi dall'alto valore paesaggistico. In definitiva si ritiene che i sistemi di ripristino e mitigazione ambientale proposti non siano sufficienti alla mitigazione dell'impatto che un impianto di tale portata potrebbe generare nel presente contesto paesaggistico.

L'estensione dell'impianto per diversi ettari determinerebbe dunque una modifica sostanziale delle caratteristiche attuali del paesaggio, del suolo e degli aspetti vegetazionali e antropico-culturali che caratterizzano l'attuale contesto paesaggistico rurale, storico-culturale e identitario e svilirebbe il contesto paesaggistico descritto. Non si può trascurare che a pochi Km dall'impianto in esame sia presente un'area industriale attorno alla quale sono già presenti altri impianti fotovoltaici che si estendono sempre più oltre i limiti della zona industriale stessa, con sacrificio delle aree a destinazione agricola e di contesti paesaggistici dal forte valore identitario. Anche per tale motivo è necessario salvaguardare i valori residui di tali contesti.



A tale proposito si devono richiamare i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare alcuni punti della stessa, laddove si sancisce che *“le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita”, che “il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di “subire i loro paesaggi”, quali risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro”, che “La salvaguardia dei paesaggi riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare”, che “si debba vigilare affinché evolva in modo armonioso”.*

E ancora si osserva che, sebbene come da normativa vigente sia rispettata nel progetto in esame la percentuale di attività agricola su aree da destinare a campi agrivoltaici, non viene proposta negli elaborati progettuali la rotazione delle colture: non si possono sottovalutare i fenomeni di inaridimento del suolo con conseguente alterazione del paesaggio anche in fase di dismissione. L'esclusiva coltivazione di una vasta area con prato polifita permanente per diversi anni senza rotazione delle colture porta infatti a fenomeni di inaridimento del suolo con “desertificazione” dell'area.

La realizzazione dell'impianto, oltre a contrastare con le norme di tutela e con il P.P.R, inciderebbe dunque negativamente per vari aspetti sul contesto descritto, non soltanto per l'inserimento di elementi dissonanti e incongrui rispetto al tessuto agrario, ai beni tutelati, al paesaggio storico-culturale e all'edificato esistente, ma anche per la marcata sproporzione tra l'estensione dell'impianto e il suo contesto, determinando soluzione di continuità e frammentazione nel paesaggio rurale e nel sistema di relazioni tra i beni culturali.

L'impianto agrivoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, obiettivo del Piano Paesaggistico Regionale.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile:

Attualmente sono presenti nell'area di intervento, a circa 2-3 km, altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili per i quali non è stato valutato in modo esaustivo l'impatto cumulativo nel SIA.

2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e verifica della completezza della documentazione progettuale:

La relazione paesaggistica non risulta conforme al dettato del DPCM 12.12.2005 e si rilevano le seguenti carenze documentali:

- Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione” con riprese da tutti i beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio (3 km) e da quelli con IIPP inferiore compresi in un raggio di 1600 m dall'impianto.
- Sezioni dell'intera area in scala 1:200 o 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione come da punto 3.1 lettera B) punto 1. lettera b) dell'allegato al D.P.C.M. 12/12/2005
- Progetto architettonico e fotosimulazioni del lotto contenente le cabine di trasformazione, di dimensioni pari a 30.000 mq
- Analisi esaustiva e corretta dei beni paesaggistici ricadenti nell'area di intervento.

Verificate le carenze succitate nella Relazione paesaggistica si evidenzia che il progetto è carente anche nella seguente documentazione:

- shapefile della proposta di intervento;



- Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici, eolici) attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (Comune Dualchi, Comune di Bolotana, Comune di Ottana, Comune di Sedilo, Comune di Silanus), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.
- Integrazione degli interventi, attualmente insufficienti, volti al ripristino e alla mitigazione ambientale-paesaggistica nell'elaborato Studio di impatto ambientale 22SOL08_PD_SIA01.00- Relazione di mitigazione 22SOL08_PD_REL02.00.
- Indicazione puntuale della vegetazione e dei muri a secco da eliminare.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI E NUORO

4.a. Articolazione del parere, in forma esaustiva (con esplicita dichiarazione di “parere contrario” o “parere favorevole”) comprensiva anche degli aspetti relativi alla qualità architettonica degli interventi:

Verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, considerate le criticità evidenziate sia nell'istruttoria relativa ai beni archeologici che nell'istruttoria relativa ai beni architettonici e paesaggistici, si esprime **parere negativo** per le motivazioni esposte.

Segreteria tecnica PNRR - SABAP SS e NU

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
arch. Laura Lutzoni

Il responsabile per la tutela archeologica
dott. Gianluigi Marras

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9294] Comune di Noragugume (NU)

Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 83,19 MW e impianto di accumulo di 21 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale PNIEC-PNRR (D.Lgs. 152/2006, art. 23).

Proponente: Pacifico Dolomite S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché quella trasmessa agli uffici del Mic, visto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 9566 del 22/06/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza speciale con prot. n. 12173 del 23/06/2023, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato da un'alta densità di beni archeologici, e che le stesse risultano prossime ad aree sensibili ed evidenze archeologiche note agli atti e in letteratura e puntualmente indicate dalla Soprintendenza territoriale;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza, la stessa ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato.

Supporto all'istruttoria
dott.ssa Chiara Panelli

IL DIRIGENTE DEL SERV. II - DGABAP
arch. Laura MORO

moro laura
Ministero della Cultura
10.05.2024 15:51:20
GMT+01:00



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9294] NORAGUGUME (NU) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e opere di connessione della potenza di 83,19 MW, sito nel territorio del Comune di Noragugume.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Pacifico Dolomite S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 4074 del 20/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 9566 del 22/06/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

